



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 18 DEL 30/03/2017

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:30** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
BRINA HALLER MICHELE ERNESTO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
SASSI MONIS	Consigliere	Presente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Presente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Presente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Presente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Assente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: A. STANZIONE.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. BININI EMILIO.

Assume la presidenza il Sig. SILINGARDI GIANFRANCO.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16.

Sono altresì presenti il Vicesindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri: Graziella Blengeri, Silvia Taglini, Milena Beneventi e Massimiliano Grossi.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Illustra l'argomento il Vicesindaco Cassinadri.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446 attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, nel rispetto del limite derivante dalla riserva di legge posto dall'articolo 23 della costituzione relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- con deliberazione consiliare n. 151 del 14.12.1998 è stato approvato il regolamento generale delle entrate del Comune di Casalgrande, successivamente modificato con le delibere di C.C. n. 152 del 29.12.1999, n. 38 del 29.02.2000; n. 191 del 20.12.2000; n. 172 del 10.12.2001, n. 39 del 22.03.2004, n. 17 del 12.03.2007, n. 27 del 17.03.2008, n. 76 del 27.11.2014 e n. 66 del 30.06.2015;

VISTI:

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 già citato il quale stabilisce che: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune .... non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ....";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTI, altresì:

- l'art. 1, comma 454, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha differito al 28/02/2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30/12/2016, n. 244 (cd. Decreto Milleproroghe), convertito nella Legge 27/02/2017, n. 19, il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, per l'esercizio 2017 al 31 marzo 2017, abrogando, conseguentemente il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11/12/2016, n. 232 di cui al punto precedente;

PRESO ATTO:

- che l'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249, stabilisce che le spese per il pagamento dei compensi per la notifica degli atti impositivi e degli atti di irrogazione delle sanzioni sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti medesimi, secondo le modalità definite con apposito Decreto Ministeriale;
- che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in ottemperanza a quanto disposto dalla sopra citata disposizione normativa, con il D.M. 8 gennaio 2001 e con il successivo D.M. 12 settembre 2012 (di aggiornamento) ha determinato, in misura forfettaria, le spese ripetibili per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
- che i decreti sopra citati escludono la ripetibilità delle spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'Amministrazione è tenuta su richiesta, nonché di quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione;

CONSIDERATO che il vigente art. 14

**“Articolo 14: Notificazione degli atti**

*1. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte del Responsabile del servizio, nel rispetto della normativa in materia di privacy”*

non appare più in linea con le modalità di notifica degli atti tributari previste dalla normativa vigente che hanno natura inderogabile;

RITENUTO opportuno, al fine di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa e di stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, di inserire nell'ambito del Regolamento generale delle entrate una disposizione dedicata al principio della ripetibilità delle spese di notifica degli atti impositivi dell'Amministrazione di Casalgrande mediante la sostituzione dell'art. 14 allineando il relativo ammontare a quanto previsto dal sopra citato decreto;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del ministero dell'Economia e delle finanze la quale fornisce indicazioni circa la procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

RITENUTO pertanto, in merito alla pubblicazione del Regolamento, di conformarsi alla suddetta nota;

DATO ATTO che le modifiche proposte non hanno riflessi diretti sulle previsioni e sugli equilibri di bilancio;

VISTO il Vigente Statuto del Comune di Casalgrande e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

PRESENTATA in Commissione consiliare affari generali, politiche economiche e risorse, la proposta di modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente e ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto vigente;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore tributi, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario espresso in data 20/03/2017;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

## **DELIBERA**

1. Di sostituire l'art. 14 del vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

comunalì", con il seguente:

**"Articolo 14: Ripetibilità delle spese di notifica**

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero delle entrate tributarie evase o eluse, di irrogazione delle sanzioni tributarie e amministrative, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva.
  2. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente, nonché le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
  3. Le spese di notifica ripetibili sono recuperate unitamente all'entrata o maggiore entrata dovuta, alle sanzioni e agli interessi."
  4. L'ammontare delle spese di cui al comma 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria indicata nel D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni."
2. Di dare, altresì, atto che le modifiche di cui al punto 1:
    - avranno effetto dal 1° gennaio 2017 fatti salvi gli avvisi di accertamento notificati alla data odierna,
    - non hanno riflessi diretti sulle previsioni e sugli equilibri di bilancio;
  3. Di demandare al Responsabile del Settore Tributi l'invio del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
  4. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del presente provvedimento;

-----

Il presidente del consiglio sottopone a votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata come segue:

Presenti: n. 16 – Votanti: n. 13 – Astenuti: n. 3 (i consiglieri. Mattioli, Luppi e Manelli);

Voti favorevoli all'approvazione: n. 13;

Voti contrari: nessuno.

Successivamente si sottopone a votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, che viene approvata come segue:

Presenti: n. 16 – Votanti: n. 13 – Astenuti: n. 3 (i consiglieri. Mattioli, Luppi e Manelli);

Voti favorevoli all'approvazione: n. 13;

Voti contrari: nessuno.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

IL PRESIDENTE  
SILINGARDI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO  
BININI EMILIO